

## **L.R. 6-8-1999 n. 14**

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.

Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 1999, n. 24, S.O. n. 2.

OMISSIS

Capo X - Turismo e industria alberghiera

### **73. Oggetto.**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "turismo ed industria alberghiera" attengono a tutti i servizi, alle strutture ed alle attività pubbliche e private, riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, ivi inclusi le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità alle imprese turistiche.

### **74. Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti.**

1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed Enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "turismo" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.

### **75. Funzioni e compiti della Regione.**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 76, comma 2, lettera e);
- b) l'individuazione dei criteri, nel rispetto della normativa nazionale, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
- c) la vidimazione delle tariffe delle strutture ricettive per il tramite delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.);
- d) l'organizzazione ed il coordinamento di attività ed iniziative per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico locale;
- e) le A.P.T. e gli altri Enti dipendenti operanti nel settore;
- f) la professione di maestro di sci, ivi comprese l'abilitazione all'esercizio della professione, la vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci e sullo svolgimento dell'attività professionale;
- g) le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alla nomina del comitato tecnico consultivo, alla determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale da versare, alla pubblicazione dell'elenco delle agenzie stesse e dei direttori tecnici, nonché agli adempimenti connessi alla predisposizione di polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti, ed a copertura dei rischi;
- h) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, operanti nel settore, ivi compresi la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché la vigilanza;
- i) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, dei corsi di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento per gli operatori del settore;
- l) l'osservatorio del turismo;
- m) la tenuta dell'albo regionale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative;
- n) la concessione di contributi per lo sviluppo di aree omogenee turisticamente rilevanti e per la promozione dell'industria alberghiera.

2. La Regione coopera con lo Stato per la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

3. La Regione coopera con le province e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

## **76. Funzioni e compiti delle province.**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti:

- a) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a);
- b) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;
- c) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati;
- c-bis) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto (15).

2. È altresì delegata alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe, all'attribuzione della classifica, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione ed al rilascio dell'attestato di classificazione;
- b) le agenzie di viaggio e turismo, ivi compresa l'attività di vigilanza sulle stesse, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera g);
- c) le associazioni pro - loco;
- d) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f, ed all'articolo 77, comma 1, lettera b);
- e) la concessione di contributi, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera n);
- f) [la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto] (16);
- g) [la vigilanza sulle scuole per la nautica da diporto] <sup>(17)</sup>.

3. Le province cooperano con la Regione e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

4. Le province cooperano, altresì, con i comuni per la gestione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.

5. Le province esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 2 per il tramite delle A.P.T., qualora tali funzioni e compiti rientrino tra quelli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 e successive modifiche e dalla legge regionale 29 maggio 1997, n. 18, e possono, comunque, avvalersi delle stesse A.P.T. in relazione allo svolgimento delle altre funzioni e compiti attribuiti o delegati dal presente articolo (18).

5-bis. Per lo svolgimento dei compiti conferiti in materia di diporto nautico, le province si possono avvalere degli uffici delle capitanerie di porto, previo accordo con gli stessi (19).

## **77. Funzioni e compiti dei comuni.**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri Enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti:

- a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
- b) la vigilanza sull'attività delle professioni turistiche, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f);
- c) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive e la relativa vigilanza.

2. Ai comuni è altresì delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) [l'attività di organizzazione di viaggi svolta da sodalizi, gruppi sociali e Comunità ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi compresa la relativa attività di vigilanza] (20);
- b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative.

3. I comuni cooperano con la Regione e con la Provincia per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

4. I comuni cooperano, altresì, con la Provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione del servizio turistico provinciale di statistica e per la definizione del sistema di informazione turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.

OMISSIS

**177. Funzioni e compiti della Regione.**

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'elaborazione, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti dal Ministro del **turismo** e dello spettacolo, dei programmi straordinari d'interventi per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2 (Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico), convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;
- b) il sostegno a manifestazioni e ad attività sportive di rilevanza regionale, anche attraverso la concessione di contributi e finanziamenti ad Enti pubblici e privati ovvero favorendo l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;
- c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di ricerche su attività svolte al tempo libero;
- d) l'acquisizione di dati, di studi, di indagini, di ricerche e di sperimentazioni sul tempo libero e sulle realtà associative operanti nel settore nonché sulla disponibilità e l'utilizzazione delle relative strutture, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati;
- e) le scuole di sci e, in particolare, l'autorizzazione per l'esercizio delle scuole di sci e la tenuta del relativo elenco.

**189. Norme integrative in materia di commercio, turismo e sanità**

1. Con legge regionale da emanarsi entro la data di entrata in vigore delle norme dettate dal D.Lgs. n. 114/1998, si provvede alla definitiva ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti locali in materia di commercio, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli Enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.

2. Con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle normative statali di riordino del turismo e di razionalizzazione e riordino del S.S.N., si provvede ad individuare le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli Enti locali in materia, rispettivamente, di turismo e di sanità operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli stessi Enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.

OMISSIS

**NOTE:**

(15) Lettera aggiunta dall'art. 40, comma 3, lettera a), L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

(16) Lettera abrogata dall'art. 40, comma 3, lettera b), L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

(17) Lettera abrogata dall'art. 40, comma 3, lettera b), L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

(18) Comma così sostituito dall'art. 40, comma 3, lettera c), L.R. 10 maggio 2001, n. 10. Il testo originario era così formulato: «5. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 2, per il tramite delle A.P.T., di cui le province possono, comunque, avvalersi in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.».

(19) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 3, lettera d), L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

(20) Lettera abrogata dall'art. 28, lett. b), L.R. 27 gennaio 2000, n. 10.